



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

-1^ SEZIONE LAVORO-

Il Giudice dott.ssa **Maria De Renzis**, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del **31 marzo 2021**, svolta nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al **RG N.** [REDACTED] promossa

**DA**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Roma, Via Nizza 46, presso lo studio dell'Avv. Domenico Martino, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo di lite

Ricorrenti

contro

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI- ADDOLORATA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione

Resistente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Conclusioni: come in atti

Oggetto: Dipendenti di Azienda Ospedaliera- Richiesta di retribuzione di posizione per gli incarichi svolti e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.



**FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso, notificato il 17.03.2017, [REDACTED] hanno convenuto in giudizio l'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI- ADDOLORATA per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertato e dichiarato il diritto dei dottori [REDACTED] ed [REDACTED] alla retribuzione di posizione per gli incarichi svolti, condannare l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata al pagamento della somma di € 6.867,52 in favore del dott. [REDACTED] e di € 10.301,28 in favore del dott. [REDACTED]

Dalle predette somme dovrà essere detratta, laddove corrisposta medio tempore dall'Azienda, la retribuzione di posizione minima unificata;

2) accertato e dichiarato il diritto di tutti gli esponenti al conferimento formale di incarico dirigenziale in forza delle citate disposizioni di legge e della contrattazione collettiva, condannare l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata al risarcimento del danno patrimoniale patito nella misura di € 51.506,38 in favore del dott. [REDACTED]; € 77.259,60 in favore del dott. [REDACTED] ed € 36.626,76 in favore del dott. [REDACTED].

Dalle predette somme dovrà essere detratta, laddove corrisposta medio tempore dall'Azienda, la retribuzione di posizione minima unificata;

3) infine, condannare l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno non patrimoniale sopportato da liquidarsi in via equitativa nella misura pari al 30% del danno patrimoniale o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese.

I ricorrenti hanno premesso in fatto:

-il [REDACTED], di avere ottenuto incarichi dirigenziali (dapprima di responsabile della struttura di "Chirurgia Endocrina" e poi di "Alta specializzazione di "Chirurgia parete addominale");



- il [REDACTED], di avere ottenuto i seguenti incarichi: Alta specializzazione di “Accessi Vascolari per dialisi”, “Chirurgia Vascolare Addominale”, “Endocrinochirurgia”;
- il [REDACTED], di non avere mai ottenuto alcun incarico dirigenziale, benché avesse acquisito la relativa qualifica dirigenziale, e di essersi dimesso dall’1.03.2012;
- tutti i ricorrenti, di avere formulato reiterata richiesta- dal 4.11.2016- di corresponsione del trattamento economico per gli incarichi svolti e per i periodi in cui era mancato il conferimento di incarico dirigenziale.

2. Si è costituita la convenuta Azienda ospedaliera eccependo:

- in via preliminare, inammissibilità e infondatezza della domanda per violazione della disciplina normativa e contrattuale in materia di incarichi dirigenziali;
- inammissibilità della domanda per avvenuta prescrizione del diritto;
- infondatezza della domanda ed impossibilità di riconoscere” la parte variabile della retribuzione in assenza di una graduazione delle funzioni nonché infondatezza delle domanda risarcitoria connessa alla mancata attribuzione di incarichi;
- inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Acquisita varia documentazione, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio e previo deposito di note autorizzate di entrambe le parti, la causa è venuta in decisione all’udienza del 31.03.2021, svoltasi nella forma della trattazione scritta e con deposito di motivazione contestuale.

4. In via preliminare va disattesa l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla Azienda resistente, vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di adempimento di obbligazioni derivanti da contratto, come tali rientranti nell’alveo della responsabilità contrattuale, con conseguente pacifica applicazione del termine di prescrizione decennale.

5. Ciò precisato, sul diritto dei dirigenti medici al conferimento del relativo incarico la consolidata giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte riconoscendo tale diritto in relazione all’art. 15 ter, comma 4, del DLgs n. 502 del 1992 e all’art. 19 del DLgs n. 165 del 2001, il cui comma 10 così recita: “*I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su*



*richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”.*

Dal riconoscimento del diritto al conferimento dell'incarico discende l'attribuzione della retribuzione di posizione, che rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti medici, strettamente collegato, in relazione alla graduazione delle funzioni ex art. 51, comma 3, del CCNL del 5 dicembre 1996, all'incarico conferito.

Va altresì puntualizzato che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile e spetta per tredici mensilità.

5. Ciò assodato per l'*an debetatur*, va verificato il *quantum debeatur*, tenendosi conto dei limiti derivanti dalla prescrizione decennale.

Dalle osservazioni, contenute nella CTU e nei relativi supplementi riguardanti i chiarimenti, nonché sulla base di tale retribuzione corrisposta ad altri dirigenti medici del medesimo livello nel periodo considerato, si deduce che la parte variabile della retribuzione, oggetto della vertenza, possa essere liquidata a favore di [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 24.744,81, a favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in € 39.076,65 e a favore di [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 39.076,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sugli importi annualmente rivalutati.

Quanto al danno non patrimoniale spettante agli stessi ricorrenti, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Appello di Roma (cfr sentenza n. 7526 del 2015, depositata l'8.03.2016) in altra analoga fattispecie, può procedersi a liquidazione nella misura del 30 % di quanto riconosciuto per il danno patrimoniale come sopra determinato.

Il Giudice aderisce con piena convinzione alle risultanze peritali, per avere il CTU risposto esaurientemente ai quesiti sulla base della prospettazione dei fatti e della documentazione contenuta negli atti introduttivi, non rilevando al proposito argomentazioni e documentazione rispettivamente svolte e prodotta solo nel corso della causa e da considerarsi pertanto inammissibili.



6. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base delle precedenti argomentazioni e vanno riconosciuti a favore dei ricorrenti gli importi per danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinati, in conformità alle richieste formulate nelle ultime note autorizzate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della azienda resistente.

Non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., essendo stato necessario un accurato accertamento tecnico per la risoluzione delle questioni controverse.

Le spese consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della medesima azienda sanitaria convenuta.

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5631/2017 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione;
- b) condanna la convenuta Azienda Ospedaliera San Giovanni- Addolorata al pagamento, per danno patrimoniale, della somma di € 24.744,81 a favore di [REDACTED] [REDACTED], di € 39.076,65 a favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e di € 39.076,65 a favore [REDACTED] [REDACTED], oltre accessori di legge;
- c) condanna la stessa convenuta al pagamento, per danno non patrimoniale, a favore dei ricorrenti delle somme pari al 30 % dei precedenti importi relativi al danno patrimoniale;
- c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, che liquida per compensi in € 12.472,00, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge;
- d) le spese di consulenza tecnica di ufficio vanno poste in via definitiva a carico della stessa convenuta.

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Maria De Renzis



